

Bruxelles, 26 luglio 2016
(OR. en)

11511/16

PUBLIC 49
INF 137

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel gennaio 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GENNAIO 2016

Procedure scritte concluse il 14 gennaio 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/35 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 10 del 15.1.2016, pagg. 15-16.	5104/16
Decisione (PESC) 2016/36 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 10 del 15.1.2016, pag. 17.	5105/16
Regolamento (UE) 2016/31 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 10 del 15.1.2016, pagg. 1-2.	5122/16

3442^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 15 gennaio 2016

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi GU L 176 del 30.6.2016, pagg. 1-20.	25/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale GU L 26 del 2.2.2016, pagg. 13-18.	61/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione GU L 13 del 20.1.2016, pagg. 2-11.	5226/15
Decisione (UE) 2016/357 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale GU L 67 del 12.3.2016, pagg. 31-34.	11416/14
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione strategica nella lotta contro la criminalità grave e il terrorismo fra gli Emirati arabi uniti ed Europol	10510/15
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Bosnia-Erzegovina ed Europol	10509/15
Decisione (UE) 2016/63 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, concernente l'adesione della Croazia alla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea GU L 14 del 21.1.2016, pagg. 23-24.	15245/15
Decisione (UE) 2016/402 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate GU L 74 del 19.3.2016, pagg. 1-2.	14259/15

Accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate GU L 74 del 19.3.2016, pagg. 3-7.	14259/15
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno del Marocco per la conclusione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra il Regno del Marocco e l'Unione europea	14260/15
Conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita	15564/15
Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione sul meccanismo di allerta	15565/15
Procedura scritta conclusa il 16 gennaio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/37 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 11I del 16.1.2016, pagg. 1-2.	5166/16
3443^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 18 gennaio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/50 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 12 del 19.1.2016, pagg. 48-49.	14482/15
Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 12 del 19.1.2016, pagg. 50-59.	14878/15

Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 GU L 12 del 19.1.2016, pagg. 1-26.	12764/15
Conclusioni del Consiglio sulla Libia	5253/16
Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente	5332/16
3444^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 18 gennaio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/77 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che conferma la posizione adottata a nome dell'Unione europea in sede di 10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alle questioni della concorrenza all'esportazione e dello sviluppo GU L 16 del 23.1.2016, pagg. 23-24.	14970/15
Dichiarazione della Commissione La Commissione accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio che conferma la posizione adottata a nome dell'Unione europea in sede di 10 ^a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alle questioni della concorrenza all'esportazione e dello sviluppo. La Commissione constata che sulla questione si propone di adottare di comune accordo una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla posizione degli Stati membri in seno all'OMC. La Commissione ritiene che una decisione del Consiglio sarebbe sufficiente dal punto di vista giuridico per sostenere l'approvazione della decisione ministeriale e che la decisione separata in questione sia ingiustificata in quanto gli scambi di servizi di trasporto rientrano nell'ambito delle competenze dell'UE definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
Procedura scritta conclusa il 18 gennaio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero GU L 16 del 23.1.2016, pagg. 1-5.	15319/15 Regola di voto: maggioranza qualificata Risultato della votazione: tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Bulgaria e della Romania sul rombo chiodato

Nel contesto dell'adozione del regolamento che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici del Mar Nero, e in aggiunta alla piena attuazione delle disposizioni del piano d'azione del 16 dicembre 2014, la Bulgaria e la Romania si impegnano ad attuare le seguenti misure:

Rombo chiodato

- Riduzione del 20% per la Bulgaria e del 15% per la Romania del livello del 2015 delle autorizzazioni di pesca per il rombo chiodato, combinata con una ripartizione minima per imbarcazione (per evitare ripartizioni troppo ridotte);
- riduzione del numero di porti designati per gli sbarchi a 7 per la Bulgaria e a 10 per la Romania, al fine di razionalizzare il controllo degli sbarchi;
- attuazione di una politica rigorosa per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate;
- aumento significativo del numero di ispezioni comuni del mercato e delle ispezioni in mare, anche durante il periodo di riposo biologico, in base ad una metodologia di valutazione dei rischi e ad un piano d'azione concordato con la Commissione europea e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), comprese azioni congiunte coordinate dall'EFCA;
- aumento delle campagne di informazione del pubblico in merito alle condizioni tecniche e al periodo di riposo biologico applicabili alle attività di pesca del rombo chiodato;
- adozione di altre misure ritenute necessarie per far fronte a dichiarazioni inesatte, alla pesca illegale del rombo chiodato nel Mar Nero e alla commercializzazione delle catture effettuate illegalmente nella regione, in stretta cooperazione con la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).

Dichiarazione della Bulgaria e della Romania sullo spinarolo

La Bulgaria e la Romania si impegnano a:

- limitare le rispettive catture di spinarolo nel 2016 al livello del 2015 e ad informare la Commissione su base trimestrale delle iniziative prese per raggiungere questo obiettivo;
- ridurre significativamente il livello del 2015 delle autorizzazioni di pesca per lo spinarolo;
- attuare una politica rigorosa per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate, nonché delle navi aventi catture accessorie di spinarolo.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle misure di controllo

Il Consiglio e la Commissione ritengono che, per far fronte alle dichiarazioni inesatte e alla pesca illegale del rombo chiodato nel Mar Nero, sia opportuno migliorare ulteriormente l'attuazione delle misure di controllo e monitoraggio in vigore dal 2012. Gli Stati membri interessati dovrebbero compiere gli sforzi necessari per affrontare le carenze sistemiche dei loro regimi di controllo e garantire l'efficacia delle misure decise.

È opportuno che la Commissione proceda, entro il 30 giugno 2016, ad una valutazione del grado di attuazione di dette misure e ad un esame della loro efficienza, in previsione di azioni eventualmente necessarie per affrontare la situazione.

II. Cooperazione regionale**Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**

Il Consiglio e la Commissione convengono sulla necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione regionale esistente per la pesca nel Mar Nero al fine di promuovere una gestione sostenibile degli stock in tale zona e continueranno ad adottare misure restrittive conformemente alle rispettive competenze. A tal fine, l'UE è determinata, a partire dal 2016, a presentare proposte alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) al fine di adottare misure per il rombo chiodato e lo spinarolo che riflettano le misure per dette specie già in corso di attuazione nella parte del Mar Nero di competenza dell'Unione europea, nonché a considerare favorevolmente altre proposte relative a misure volte a raggiungere l'MSY nel 2020.

Il Consiglio e la Commissione convengono inoltre che tali proposte dovrebbero includere la definizione di misure di gestione internazionale, quali piani di gestione a lungo termine e regimi di limitazione delle catture a livello regionale, in linea con l'approccio precauzionale e al fine di fornire rendimenti elevati a lungo termine e conseguire un tasso di mortalità per pesca compatibile con l'MSY entro il 2020. La proposta relativa a piani di gestione a lungo termine comprenderà inoltre misure relative a controlli e ispezioni congiunte tra gli Stati rivieraschi, nonché il monitoraggio scientifico e meccanismi di adeguamento per rispecchiare la situazione degli stock ittici interessati.

Inoltre, l'UE si adopererà per assicurare che la CGPM presti particolare attenzione alla piena conformità dei suoi membri e a che le parti non contraenti cooperanti della CGPM attuino le azioni stabilite nella tabella di marcia per la lotta contro la pesca INN nel Mar Nero adottata nel 2013.

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio invita la Commissione a proseguire gli sforzi per promuovere la gestione coordinata della pesca nel Mar Nero su base bilaterale con i singoli Stati costieri del Mar Nero.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione continuerà a monitorare il rispetto degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania e adotterà tutte le misure appropriate per far rispettare detti impegni e obblighi della Bulgaria e della Romania ai fini dell'attuazione della politica comune della pesca.

Procedure scritte concluse il 22 gennaio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 GU L 22 del 28.1.2016, pagg. 1-165.	15521/15 Regola di voto: maggioranza qualificata Risultato della votazione: tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione In merito agli aumenti dei TAC Il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'impegno degli Stati membri interessati a fornire, nel 2016 e negli anni successivi, dati tempestivi e accurati sui rigetti per migliorare la conoscenza di tale pratica da parte delle flotte e navi soggette all'obbligo di sbarco. Sulla base di tali informazioni e dei pareri scientifici disponibili, compresi i programmi di osservazione scientifica, nel calcolare gli aumenti complementari dei contingenti dovuti all'obbligo di sbarco la Commissione terrà conto del ricorso nel 2016 alla clausola de minimis. Fatta salva la legislazione applicabile, la Commissione si impegna a proporre un ulteriore aumento complementare tenendo conto dell'eventuale ricorso al di sotto della percentuale massima applicabile, per il prossimo anno di gestione (2017).	

Dichiarazione comune della Commissione e di Francia, Belgio e Regno Unito

In merito alla sogliola comune nella zona VIIId

La Commissione prende atto della valutazione delle misure di gestione introdotte da Francia e Belgio nel 2015 per sostenere la ricostituzione dello stock della Manica orientale. Zone di ricostituzione di tale stock sono situate nelle aree degli estuari e nelle baie: il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che tali misure dovrebbero avere effetti positivi e riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle zone di ricostituzione nella produttività degli stock di sogliola nonché la necessità di proteggere il novellame. Se del caso, prima del 2017 la Commissione richiederà ulteriori pareri scientifici, relativamente a tali zone, in merito a misure che andrebbero a beneficio della conservazione del novellame di tale stock. Sulla base di tali pareri, gli Stati membri si impegnano a prendere in considerazione misure che proteggano in modo efficace il novellame di tale stock nelle zone raccomandate da tale organismo scientifico.

La Commissione si compiace inoltre dell'attuazione, nel 2016, di misure di conservazione aggiuntive da parte della Francia, ovvero: i) potenziamento della protezione delle zone di ricostituzione; ii) ampliamento della zona chiusa alla pesca all'interno delle zone di costituzione; iii) ove opportuno, aumento della taglia minima di riferimento per la conservazione a 25 cm per le navi francesi in conformità della legislazione dell'UE.

La Commissione e gli Stati membri interessati apprezzano la strategia di gestione proposta dal Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, che per la gestione di tale stock si basa su un totale ammissibile di cattura costante ed è stata valutata dallo CSTEP nel 2015.

Alla luce della valutazione positiva da parte dello CSTEP, e nonostante gli aumenti complementari previsti per tale stock in applicazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno fissare un TAC di 3 000 tonnellate per il 2016, corrispondente a una diminuzione del 14% rispetto al 2015. La Commissione e gli Stati membri interessati convengono che nei prossimi anni si dovrebbero prendere in considerazione le seguenti norme, salvo se non più considerate in base a pareri scientifici: i) mantenere il TAC costante a 3 000 tonnellate; ii) se la biomassa in un qualsiasi anno prima del 2020 dovesse trovarsi al di sotto del livello precauzionale (Bpa), il TAC sarà fissato a un livello corrispondente alla mortalità per pesca pari all'FMSY; iii) se nel 2019 l'ICES indicherà che i rischi di mortalità per pesca nel 2020 sono al di sopra dell'FMSY, il TAC verrà fissato a un livello corrispondente alla mortalità per pesca in linea con l'FMSY. Se prima del 2020 la mortalità per pesca si troverà al di sotto dell'FMSY per due anni consecutivi, la Commissione richiederà allo CSTEP di fornire un parere sulla situazione di tale stock.

Dichiarazione comune della Commissione e della Francia**In merito alle mazzancolle nella Guyana francese**

La Commissione riconosce l'importanza che ricopre il TAC di mazzancolle nella Guyana francese (PEN/FGU) per l'economia locale e il sostentamento delle comunità costiere ma rimane preoccupata per il livello di sfruttamento di tale stock. La Francia, in linea con i suggerimenti del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, si impegna a indagare possibili cambiamenti climatici ed effetti sinergici della pesca eccessiva sul reclutamento. A tal fine, la Francia si impegna a migliorare la conoscenza scientifica di tale stock attraverso: i) l'avvio entro aprile 2016 di un programma di pesca ricognitiva ; ii) l'elaborazione di un modello totalmente analitico per tale stock; iii) la promozione di una maggiore cooperazione e coordinazione in seno alla pertinente organizzazione regionale di gestione della pesca, così da rafforzare gli sforzi di conservazione di tale stock.

Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la Francia si impegna a stabilire un TAC in conformità dell'articolo 6 del regolamento sulle opportunità di pesca, se possibile già per il 2016 e in ogni caso entro il 2018 nel caso in cui gli studi scientifici di cui ai punti i) e ii) non dovessero essere conclusi entro il 31 dicembre 2016. La Commissione si riserva il diritto di richiedere pareri scientifici in merito ai progressi e ai risultati conseguiti da tali studi.

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio**In merito alla razza**

Il Consiglio e la Commissione riconoscono che gli Stati membri stanno esplorando approcci di gestione alternativi per i TAC della razza. Una volta messi a punto, la Commissione si impegna a sottoporre tali approcci ai pertinenti organismi scientifici consultivi.

Dichiarazione della Commissione**In merito al merluzzo giallo, zone IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1**

Alla luce della possibilità che le identificazioni e le dichiarazioni di cattura abbiano erroneamente indicato il merluzzo giallo come merlano nella zona IX, la Commissione richiederà al CIEM di valutare se ciò potrebbe implicare modifiche del suo parere sul merluzzo giallo nella zona IX. In caso di revisione del parere da parte del CIEM, la Commissione deciderà se è opportuno proporre al più presto una modifica del TAC per il 2016.

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio**In merito alla sogliola comune nella zona VIIIab**

La Commissione e il Consiglio sono concordi sulla fissazione del TAC per il 2016, pur rilevando che nel 2016 gli organismi scientifici consultivi potrebbero rivedere punti di riferimento pertinenti per lo stock. In seguito a un'eventuale revisione di questo tipo, la Commissione potrà proporre un TAC riveduto, in linea con la strategia di gestione di cui alla dichiarazione "Sogliola nella zona VIIIab (Golfo di Biscaglia)" di cui al documento del Consiglio 5092/15 del 9 gennaio 2015. Il Consiglio prende atto dell'impegno degli Stati membri interessati ad attuare senza indugio il parere scientifico riveduto nella primavera 2016, anche se dovesse richiedere la fissazione del TAC al livello dell'MSY per il 2016.

Dichiarazione della Commissione**In merito alla sogliola nella zona VIIa**

La valutazione relativa alla sogliola nel Mare d'Irlanda si basa principalmente su un'unica ricerca scientifica: è stato rilevato che la copertura di tale ricerca può non essere pienamente rappresentativa della distribuzione dello stock. La questione è attualmente oggetto di esame scientifico. Pur non essendo permessa la pesca diretta, nelle varie attività di pesca le catture accessorie di sogliola sono inevitabili. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, esplorerà con lo CSTEP a inizio 2016 le possibilità e le condizioni per eventuali ulteriori attività di pesca a scopo scientifico.

Dichiarazione della Commissione**In merito all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN e VIaS, VIIb, VIIc**

La Commissione si compiace degli sforzi compiuti dagli Stati membri e dalle parti interessate per migliorare la conoscenza degli stock di aringa nelle divisioni VIa e VII b, c, nonché lo sforzo compiuto per elaborare un piano di ricostituzione degli stock. Un'attività di piccola pesca commerciale dovrebbe agevolare l'ulteriore ricerca scientifica, specialmente per contribuire a determinare l'identità e la struttura dei due stock distinti. A inizio 2016 la Commissione richiederà pareri scientifici sugli elementi appropriati necessari per tali attività di pesca e sul periodo e l'area geografica in cui dovrebbero aver luogo. Alla luce di tali pareri, e fatto salvo il suo diritto di iniziativa, la Commissione potrà, entro la fine di febbraio, proporre TAC per l'aringa nelle zone VIa(S) e VIIbc e TAC per l'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN.

Dichiarazione della Commissione**In merito al sugarello nella zona IXa**

Gli Stati membri che hanno un interesse diretto di gestione della pesca per quanto concerne la pesca pelagica nelle acque sudoccidentali sono invitati a presentare una raccomandazione congiunta, corredata di informazioni scientifiche di supporto, intesa ad adeguare la taglia minima di riferimento per la conservazione per il quantitativo ridotto di suri/sugarelli catturati nell'attività tradizionale di piccola pesca nella divisione CIEM IXa.

Dichiarazione comune della Commissione, del Regno Unito e della Danimarca**In merito alle licenze per le navi dell'Unione nelle acque delle Isole Færøer**

La Commissione e gli Stati membri interessati si impegnano a cooperare per garantire il massimo uso efficace possibile delle licenze nelle acque delle Isole Fær Øer.

Dichiarazione della Spagna**In merito all'acciuga, zona IX**

La Spagna riconosce la necessità di migliorare la valutazione scientifica dello stock di acciuga nella zona IXa al fine di consentire una valutazione analitica. Nel 2016 la Spagna impegnerà a tal fine le necessarie risorse scientifiche per sviluppare un modello a sostegno del parere scientifico del CIEM per il 2017.

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio**In merito ad attività di pesca pienamente documentate per il merluzzo bianco nel Mare del Nord**

La Commissione e il Consiglio convengono di confermare il proseguimento del regime di contingenti di cattura per un altro anno al fine di agevolare la transizione verso la piena attuazione dell'obbligo di sbarco e consentire il proseguimento dell'attuale regime di controllo. Il regime sarà interrotto alla fine del 2016 in quanto l'obbligo di sbarco dovrebbe entrare in vigore nel 2017.

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio**In merito all'eglefino nella zona VIIa**

La Commissione e il Consiglio ritengono che il modello di valutazione per l'eglefino nel Mare d'Irlanda non sia più adatto al suo scopo. Incoraggiano pertanto il CIEM a compiere ogni sforzo per trovare una soluzione adeguata nella sua imminente analisi comparativa del 2016.

Dichiarazione comune della Commissione e di Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito**In merito ad aumenti dei TAC e tassi di rigetto in diverse zone di gestione**

La Commissione e le delegazioni BE, DK, DE, NL, SE e UK sono del parere che gli adeguamenti dei contingenti debbano basarsi sui migliori dati disponibili per le diverse zone di gestione. Per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat ciò significherebbe che le stime dei livelli di rigetti specifiche per flotta (effettuate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca) dovrebbero essere utilizzate conformemente al piano in materia di rigetti per il 2016.

Le delegazioni BE, DK, DE, NL, SE e UK rilevano che gli adeguamenti dei contingenti per il 2016 potrebbero non rispecchiare pienamente i livelli dei rigetti che sono stati determinati dalle diverse zone di gestione soggette all'obbligo di sbarco.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri e con gli organismi scientifici competenti al fine di individuare eventuali necessari miglioramenti del metodo nel 2017 e nella futura attuazione dell'obbligo di sbarco.

Dichiarazione del Regno Unito**In merito allo scampo della zona IV nei Farn Deep**

Il Regno Unito prende atto della proposta del Consiglio consultivo per il Mare del Nord relativamente alla gestione dello stock di scampo della zona IV nei Farn Deep (unità funzionale 6). Sulla base di ciò e constatando le condizioni precarie dello stock, UK sta mettendo a punto un pacchetto di misure nazionali per la sua ricostituzione, dietro il parere scientifico di scienziati britannici. Seguiranno consultazioni e la successiva applicazione entro marzo 2016.

Il Regno Unito chiederà alla plenaria primaverile dello CSTEP di valutare le sue misure nazionali e di formulare un parere sul pacchetto ottimale di misure necessario per ottenere la ricostituzione dello stock, anche raggiungendo l'FMSY entro il 2017.

Dichiarazione della Commissione**In merito al piano di ricostituzione del merluzzo bianco**

La Commissione prende atto della richiesta del Regno Unito di sostituire il regolamento (CE) n. 1342/2008.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-124/13 e C-125/13, la Commissione è consapevole della necessità che le opportune disposizioni siano adottate a tempo debito ed è pronta ad aiutare il Consiglio e il Parlamento a tal fine.

Dichiarazione della Commissione**In merito alla spigola**

La Commissione rileva che la regola relativa all'1% di catture accessorie stabilita all'articolo 10, paragrafo 2, non pregiudica l'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui all'articolo 15 del regolamento di base. La Commissione monitorerà gli sbarchi delle catture di spigola ai sensi della disposizione in materia di catture accessorie per valutare se è sufficiente.

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio**In merito alla dichiarazione sugli stock stabili**

Il Consiglio e la Commissione rilevano che i regolamenti relativi alle opportunità di pesca comprendono alcuni TAC per stock sul cui stato si dispone di informazioni limitate e che rivestono scarsa importanza economica o sono oggetto unicamente di catture accessorie o registrano bassi tassi di utilizzazione dei contingenti. In tal senso, il Consiglio e la Commissione rammentano la loro dichiarazione concernente detti stock resa nel 2015 e prendono atto che la percezione dello stato di tutti gli stock in questione non è mutato in modo significativo nel 2015. Pertanto il Consiglio e la Commissione continuano a ritenere opportuno limitare le catture ai livelli dei TAC fissati per il 2015 o al di sotto degli stessi. A tal fine, fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione e il Consiglio ritengono che in tale fase appaia auspicabile mantenere nei tre anni successivi il livello del TAC per il 2015 per gli stock elencati in appresso.

La Commissione continuerà tuttavia a collaborare con gli Stati membri e gli organismi scientifici competenti per migliorare le informazioni scientifiche su tali stock. Qualora durante tale periodo dovesse cambiare significativamente la percezione dello stato di uno di tali stock, il Consiglio e la Commissione convengono se ne debba tener conto ai fini della fissazione dei livelli di TAC per il 2017, a seconda dei casi.

Nome comune	Unità del TAC
Molva azzurra	Acque UE e internazionali delle zone II e IV
Molva azzurra	Acque UE e internazionali della zona III
Merluzzo bianco	VIIb (sottounità Rockall)
Sogliola	VI, Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV
Sogliola	VIIbc
Sogliola	VIIhjk
Aringa	VIIef
Argentina	Acque UE e internazionali delle zone I e II
Argentina	Acque UE e internazionali delle zone III e IV
Molva	Acque UE e internazionali delle zone I e II
Molva	IIIa
Molva	Acque UE e internazionali della zona V
Passera di mare	Vb(acque UE), VI, XII, XIV
Passera di mare	VIIbc
Passera di mare	VIIhjk
Passera di mare	VIII, IX, X e COPACE 34.1.1
Merluzzo giallo	Vb(acque UE), VI, XII e XIV
Merluzzo giallo	VIIIc
Merluzzo giallo	IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Merluzzo carbonaro	VII,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)
Sogliola	VIIIcde, IX, X, COPACE (UE)
Spratto	VIIde
Merlano	VIIa
Brosmio	IIIa e UE 22-23
Brosmio	CE I, II, XIV
Brosmio	Acque CE della zona IV

Dichiarazione comune di Spagna e Portogallo**In merito all'uso della riserva di melù**

Spagna e Portogallo chiedono alla Commissione europea che la riserva di melù nell'ambito del TAC per il 2016, pari a 25 000 tonnellate per futuri scambi di contingenti con la Norvegia, sia utilizzata principalmente per il merluzzo artico.

Dichiarazione comune di Spagna e Francia**In merito all'acciuga del Golfo di Biscaglia**

La Spagna e la Francia intendono chiedere la revisione del TAC 2016 per l'acciuga nella zona VIII, sulla base della raccomandazione che il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali potrebbe presentare a tal fine.

Dichiarazione comune di Belgio, Danimarca, Germania e Francia**In merito alle preferenze dell'Aia**

Belgio, Danimarca, Germania e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Dichiarazione della Commissione**In merito alla razza ondulata nella zona IX**

Con l'introduzione del contingente di catture accessorie per la razza ondulata nelle zone VII e VIII nei primi mesi del 2015, gli Stati membri aventi un interesse diretto alla gestione di tale pesca, compresi Portogallo e Spagna, si sono impegnati (documento del Consiglio 6936/15 del 10 marzo 2015) ad attuare una serie di misure di gestione importanti. Seguendo la stessa logica e in linea con il parere dello CSTEP del 2015, la Commissione ritiene che tali misure debbano essere estese alla zona IX qualora sia stabilito un contingente di catture accessorie.

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/78 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 16 del 23.1.2016, pagg. 25-26.

5401/16

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 16 del 23.1.2016, pagg. 6-7.

5402/16

Procedure scritte concluse il 28 gennaio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/119 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia GU L 23 del 29.1.2016, pagg. 65-76.	15460/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/111 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia GU L 23 del 29.1.2016, pagg. 1-13.	15461/15